



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Modifiche all'art. 14, comma 2, del Decreto ministeriale n. 681 del 23 febbraio 2016

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato *"Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10 ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/9/2013"*;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, *"Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59"*;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante *"Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali"*;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) quale successore *ex lege* dell'UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante, tra l'altro, la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)"*;

VISTO, in particolare, l'articolo 23 *quater*, comma 9, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che, nel prevedere la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI, ha stabilito che con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi;

VISTO il decreto interministeriale 31 gennaio 2013 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl. 215, con il quale, tra l'altro, sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ex ASSI dalla normativa vigente, ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO specificatamente l'articolo 3, comma 1, lett. a), del Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui al precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, con il quale le funzioni nel settore ippico, attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del citato decreto interministeriale 31 gennaio 2013, sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO in particolare l'art. 12 della sopracitata legge, intitolato *“Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”*, il quale prevede che *“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”*;

VISTO altresì l'art. 2 del d.lgs. n. 449/1999, ai sensi del quale l'Unire *“contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi”*;

VISTO l'art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 165/2001 che riserva all'organo di governo delle amministrazioni pubbliche la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato del 23 febbraio 2016, n. 681 con il quale sono stati definiti i *“Criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse e per la classificazione degli ippodromi”*;

VISTA la legge 28 luglio 2016, n. 154 *“Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”* (cd. *“collegato agricoltura”*) che, all'art. 15, ha previsto un generale riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale;

PRESO ATTO delle contestazioni avanzate, anche in sede giurisdizionale, da numerose società di corse in ordine, tra l'altro, a taluni dei parametri fissati dal precitato decreto ai fini della classificazione degli ippodromi nel ruolo;

PRESO ATTO delle risultanze dell'implementazione del sistema di classificazione sulla base dei dati parziali registrati al 30 novembre 2016;

TENUTO CONTO che le suddette risultanze, benché parziali, profilano un rilevante impatto dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione sull'attuale dimensionamento del settore, anche in ragione del fatto che numerosi ippodromi appaiono non raggiungere i requisiti minimi fissati dal decreto n. 681/2016 per l'inquadramento nel ruolo;

RITENUTO, in considerazione di tali effetti e, più in generale, della portata innovativa del decreto sulle logiche di gestione dell'attività degli ippodromi, che l'applicazione del sistema, dallo stesso introdotto, richieda un più ampio lasso di tempo per consentire agli ippodromi di adeguarsi al mutato quadro di riferimento e, nel contempo, per perfezionare eventualmente i meccanismi di funzionamento del ruolo medesimo, anche attraverso interventi integrativi/correttivi dei parametri previsti;

TENUTO CONTO, altresì, dell'esigenza che l'azione amministrativa sia quanto più possibile diretta a deflazionare il contenzioso in essere;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di differire al 1° gennaio 2018 l'operatività del sistema di classificazione di cui al dm 681/2016, già fissato dall'art.14 al 1° gennaio 2017;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

TENUTO conto che detto differimento appare viepiù opportuno nelle more dell'attuazione della citata legge delega n. 154/2016, evitando che l'applicazione del sistema introdotto dal dm. 681/2016, di forte valenza strategica, anticipi, nella gestione dei rapporti con gli ippodromi, scelte demandate all'organismo di cui all'art. 15, comma 3, lett. b) della legge medesima

DECRETA

Art. 1

1. All'art. 14, comma 2, del decreto del Sottosegretario n. 681/2016 le parole "*entro il 31 gennaio 2017, sulla base dei dati al 31.12.2016*" sono sostituite con le seguenti "*entro il 31 gennaio 2018, sulla base dei dati al 31.12.2017*".

Art. 2

1. Sono confermati per l'anno 2017 i criteri generali di erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse già in vigore sino al 31.12.2016.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero nella apposita sezione dedicata alla "Amministrazione Trasparente".

Roma, *22* dicembre 2016

Maurizio Martina

